

Prot. n. 5350 del 23/02/2023

Al Presidente del Consiglio regionale
Stefano ALLASIA

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Alberto CIRIO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 238 "Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 23 febbraio 2023, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 238 "Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Il Presidente
Davide Sannazzaro
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

Prot. n. 5350 del 23/02/2023

Deliberazione n. 94 del 23 febbraio 2023

Parere in ordine al disegno di legge n. 238 "Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che in data 9 febbraio 2023 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge n. 238 "Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale";
- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;
- Preso atto dell'istruttoria e delle osservazioni pervenute da ANCI e Provincia di Biella;
- Rilevato che il disegno di legge è finalizzato alla semplificazione e razionalizzazione del sistema legislativo regionale in materia di sanzioni amministrative;
- Ritenuto necessario:
 - all'articolo 12, comma 2, sostituire la locuzione "contestazione dei fatti" con le parole "accertamento dei fatti", al fine di una corretta definizione delle attività di cui ai commi 1 e 3;
 - raggruppare per materia i diversi ambiti previsti nell'allegato A, nei termini indicati nelle osservazioni pervenute dalla Provincia di Biella, che si allegano;
- Vista, tuttavia, la disponibilità della Giunta ad accogliere parte delle osservazioni pervenute, modificando il testo in esame, nonché ad approfondire altri aspetti segnalati;

Delibera

all'unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 238 "Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale", fatti salvi gli approfondimenti elencati in premessa e fermo restando l'impegno della Giunta a emendare il testo nel punto indicato.

Il Presidente
Davide SANNAZZARO
(firmato in originale)



Provincia di Biella

Ufficio di Presidenza

Biella, data del protocollo

Spett.le
Consiglio Autonomie Locali
Via Alfieri, 15
10121 TORINO

cal@cert.cr.piemonte.it

Oggetto: Osservazioni DDL n. 238 "Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

In riferimento alla vostra richiesta di osservazioni pervenuta in ordine al DDL n. 238 "Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale", con la presente si trasmettono le osservazioni prodotte dall'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale di questa Amministrazione Provinciale, utili alla redazione del parere da rendere.

ART. 12 (contestazione non immediata della violazione)

Le fasi procedurali dell'illecito amministrativo - muovendosi sulla falsariga del procedimento canonizzato dagli artt. 14, 16 e 18 della L. 689/81 e ss.mm.ii. - non sono solo, come compare nell'articolo 6, "ACCERTAMENTO" ed "IRROGAZIONE", ma - correttamente - "ACCERTAMENTO", "CONTESTAZIONE" (per entrambi cfr. art. 14 + art. 16 L. 689/81 e ss.mm.ii.) e "IRROGAZIONE" (cfr. art. 18 L. 689/81 e ss.mm.ii.). Si tratta, operativamente, di tre momenti ben distinti del procedimento amministrativo sanzionatorio: i primi due momenti possono essere (e lo sono, di fatto, con grande frequenza) oltretutto svolti da soggetti di vigilanza esterni all'Ente che irroga la sanzione amministrativa con l'Ordinanza-Ingiunzione.

Al comma 2, "CONTESTAZIONE DEI FATTI" appare una definizione utilizzata in modo improprio, si ritiene che andrebbe, in questa sede sostituita con "ACCERTAMENTO DEI FATTI", utile a definire in modo corretto quelle attività finalizzate all'espletamento delle attività indicate ai commi 1 precedente e 3 successivo.

Si segnala inoltre che il termine generale previsto dalla L. 689/81 è pari a 90 gg., sull'opportunità di raddoppiare tale termine a 180 giorni sarebbe utile operare approfondimenti allo scopo di non innescare potenziali vizi di legittimità agli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative.

